




COMUNE DI BAUCINA

PROVINCIA DI PALERMO



TEL. 0918202295
FAX. 0918202454

C.F. 86000790823

Regolamento

Sul Cottimo Appalto

- Approvato con atto commissariale n. 19 del 16/10/2006
- Pubblicato all'Albo pretorio dal 22/10/2006 al 05/11/2006
- Ripubblicato dal 11/11/2006 al 10/12/2006
- Divenuto esecutivo in data 11/12/2006

H 245 11/21/06
10/22/06




COMUNE DI BAUCINA

Provincia. di Palermo
(Ufficio Tecnico Comunale)

REGOLAMENTO SUL COTTIMO-APPALTO

ai sensi dell'art. 24 bis della legge 109/94, coordinata con le norme della l.r.7/02 e modificata dall'art. 17 della l.r.7/03 e successive modifiche ed integrazioni..



IL Responsabile dell'U.T.C.
(Arch. Angela Lasacari)



COMUNE DI BAUCINA

Provincia. di Palermo
(Ufficio Tecnico Comunale)

REGOLAMENTO SUL COTTIMO-APPALTO

ai sensi dell'art. 24 bis della legge 109/94, coordinata con le norme della l.r.7/02 e modificata dall'art. 17 della l.r.7/03 e successive modifiche ed integrazioni..

PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Limitazioni
- Articolo 3 Competenze del sindaco
- Articolo 4 Competenze del R.U.P. per il cottimo
- Articolo 5 Competenze del Responsabile di settore

ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA

- Articolo 6 Istituzione dell'albo
- Articolo 7 Iscrizione all'albo
- Articolo 8 Istanza di iscrizione
- Articolo 9 Documentazione da allegare all'istanza
- Articolo 10 Procedura per l'iscrizione
- Articolo 11 Effetto dell'iscrizione all'albo
- Articolo 12 Sospensione dall'albo
- Articolo 13 Cancellazione dall'albo
- Articolo 14 Procedimenti per la sospensione o cancellazione

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

- Articolo 15 Partecipazione alle gare ufficiose
- Articolo 16 Contenuto della "Lettera Invito"
- Articolo 17 Requisiti per partecipare alle gare ufficiose
- Articolo 18 Criterio di aggiudicazione

NORME FINALI

- Articolo 19 Rinvio
- Articolo 20 Pubblicità
- Articolo 21 Entrata in vigore

PRINCIPI E COMPETENZE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento, predisposto ed adottato in applicazione della normativa statutaria, e della normativa introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, tenendo presente i principi e le procedure del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 25 novembre 1993, che ha approvato il "Regolamento - tipo sulle modalità di affidamento di lavori mediante "cottimo fiduciario" disciplina : · La procedura per la formazione degli elenchi delle imprese che possono assumere lavori con la procedura del cottimo; Richiama : · La procedura, i modi e i tempi per la diramazione degli inviti e il procedimento di gara; · Le modalità di partecipazione alla gara informale per l'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario.

Articolo 2

Limitazioni

Il cottimo è consentito per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a € 150.000,00 oltre I.V.A. Non possono, nel corso di uno stesso anno solare, essere affidati ad una stessa impresa lavori per l'importo complessivo superiore a quello indicato al successivo art.15 comma 5. Nell'importo indicato al comma 1 e all'art.15 comma 5 sono inclusi eventuali oneri per la sicurezza.

Articolo 3

Competenze del Sindaco

Nella qualità di rappresentante legale dell'Ente, il Sindaco adotta, nel rispetto della vigente normativa introdotta dall'art. 24/bis della legge 109/94 come recepita dalla L.R. 07/2002, su richiesta del Responsabile del Settore e previo parere del R.U.P., le determinazioni di autorizzazione all'espletamento del cottimo, mediante gara informale, per l'esecuzione di opere o lavori pubblici.

Articolo 4

Competenze del R.U.P. per il cottimo

Il dirigente competente, acquisito il parere favorevole del R.U.P., segnala al sindaco l'opportunità o la convenienza di procedere all'affidamento dei relativi lavori mediante cottimo regolato dall'articolo 24 bis della legge 109/94, come introdotto dalla L. R. 7/2002. La relativa determinazione del sindaco è comunicata al R.U.P. e al dirigente competente dell'espletamento della procedura di affidamento del cottimo.

Articolo 5

Competenze del Responsabile di settore

Il Responsabile del Settore avvia le procedure di gara informale del cottimo a seguito dell'acquisizione dei seguenti atti:

- parere del RUP, di cui al precedente articolo;
- approvazione in linea amministrativa e tecnica del progetto dei lavori che si intende appaltare;
- determina del Sindaco di autorizzazione ad espletare la procedura di affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto.

ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA

Articolo 6 Iscrizione all'albo

E' istituito l'albo delle imprese di fiducia del comune di Baucina per l'affidamento di lavori mediante cottimo-appalto regolato dell'articolo 24/bis della legge 109/94, come introdotto dalla L.R. 7/02. L'albo è utilizzato per l'espletamento di gare informali di cottimo per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino ad € 150.000,00 esclusa IVA.

Articolo 7 Iscrizione all'albo

1. Sono iscritte all'albo, a seguito di istanza, le imprese aventi sede nell'ambito territoriale del Comune di Baucina: a) imprese in possesso di attestato di qualificazione rilasciato da una S.O.A. ; b) imprese iscritte da almeno due anni all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio, Industria, Artigiani e Agricoltura; c) imprese cooperative iscritte da almeno due anni al registro prefettizio, sezione produzione lavoro; d) imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c), ma iscritte alla C.C.I.A.A. da almeno due anni; e) per i gruppi di categoria non presenti nell'ambito territoriale di cui sopra si procederà mediante ricerca tra le Ditte con sede nei comuni limitrofi.
2. I richiedenti di cui alla lettera a) sono iscritti per le categorie (Richieste nell'ambito di quelle allegato al D.P.R. 34/2000) risultanti dall'attestazione S.O.A.. I richiedenti di cui alla lettera b) sono iscritti per le categorie (Richieste nell'ambito di quelle allegato al D.P.R. 34/2000) risultanti dal certificato dell'albo artigiani. I richiedenti di cui alla lettera c) sono iscritte per le categorie (Richieste nell'ambito di quelle allegato al D.P.R. 34/2000) risultanti dai certificati della C.C.I.A.A. e del registro prefettizio. I richiedenti di cui alla lettera d) sono iscritti per le categorie di attività risultanti dal certificato della C.C.I.A.A., fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 16) in merito ai requisiti per partecipare alle singole gare.
3. Ai sensi dell'art.1 comma 12bis della L.R. n.16/2005 i richiedenti dovranno dimostrare la regolarità contributiva mediante la produzione di certificati rilasciati dall'INPS, dall'INAIL e/o dalla Cassa Edile. In difetto di tale produzione si procederà all'esclusione dall'inserimento nell'elenco. *Le certificazioni hanno validità per quattro mesi dal rilascio.* Ai sensi degli art. 4 e 5 del Decreto Ass.le dei LL PP 24/02/2006, pubblicato nella GURS n.12 del 10/03/2006 è consentita la dimostrazione di tale requisito nei seguenti modi :
 - Ai sensi dell'art. 4 produzione di copia autenticata conforme all'originale, ai sensi del DPR 445/2000, dei certificati INPS INAIL e CEPIMA di data non anteriore a giorni 120 dal rilascio;
 - Ai sensi dell'art.5 in assenza di certificazioni di cui al punto precedente dimostrazione della formazione del silenzio assenso, attraverso la produzione di documentazione comprovante la tempestiva richiesta del certificato e di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000 attestante che il medesimo non è stato rilasciato. Parimenti è ammissibile il concorrente che in difetto della certificazioni di cui al punto precedente e della dichiarazione di cui al primo comma del medesimo articolo, alleghi alla richiesta, nell'ipotesi di contenzioso, documentazione attestante la pendenza di azione giudiziaria avverso la pretesa degli enti previdenziali o assicurativi accompagnata da relazione esplicativa;
4. le istanze, provenienti dall'esterno dell'ambito territoriale del Comune di Baucina, saranno raccolte in apposito separato elenco e verranno utilizzate al bisogno e solamente per i gruppi di categoria non presenti nell'ambito territoriale di cui alla lettera e) per i quali si procederà mediante ricerca tra le ditte con sede nei comuni limitrofi.

Articolo 8
Istanza di iscrizione

Per ottenere l'iscrizione all'albo i richiedenti devono presentare istanza al settore tecnico di questo comune, entro la data prevista dall'apposito avviso, compilata ed autenticata nelle forme di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. Alla suddetta domanda dovranno essere allegati i documenti elencati nel successivo art. 9.

Articolo 9
Documentazione da allegare all'istanza

Per ottenere l'iscrizione nell'albo i richiedenti devono presentare istanza al Comune di Baucina, indicando: denominazione, ragione sociale, sede legale, partita I.V.A. e recapito telefonico, corredandola con i documenti e certificati seguenti:

1. Certificato di iscrizione, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, albo separato delle imprese artigiane, contenente l'indicazione della attività specifica della ditta, in corso di validità, dal quale risulti:
 - che la Ditta stessa è regolarmente costituita;
 - il numero e la data d'iscrizione;
 - la durata della Ditta e/o la data di fine attività;
 - la forma giuridica della Ditta concorrente;
 - se trattasi di Società, quali sono i suoi Organi di Amministrazione e le persone che li compongono, nonché i poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza);
 - in calce la dicitura: "Nulla osta ai fini dell'art.10 della legge 31.05.1965 n. 575, e successive modificazioni".
 - l'attestazione che la ditta negli ultimi cinque anni non risulta in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata.
2. Certificato generale del casellario giudiziale, relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto: per tutti i direttori tecnici, per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice; per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo; per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualsiasi altro tipo;
3. abilitazione ex legge 5/3/1990, n. 46, ove l'iscrizione prescelta riguardi categorie di impiantistica sottoposte a tale normativa;
4. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 (comprensiva anche delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ex art. 46 del medesimo decreto), attestante il possesso dei requisiti d'ordine generale, come prescritti dall'art.17, commi 1 e 3, del citato D.P.R. n.34/00;
5. Ai fini della qualificazione, i richiedenti dovranno presentare, alternativamente:
 - per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale;
 - per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, certificato di iscrizione, da almeno due anni, nel registro prefettizio delle cooperative;
 - per tutte le imprese non rientranti nelle precedenti fattispecie i requisiti sono quelli previsti all'art. 28 co.1 lettera a) del DPR 34/00 ridotti del 50% e precisamente:
 - a) certificazioni relative ai lavori eseguiti direttamente nell'ultimo quinquennio;
 - b) autocertificazione attestante un costo complessivo per il personale dipendente, sostenuto nell'ultimo quinquennio;
 - c) autocertificazione attestante il possesso di un'adeguata attrezzatura tecnica;

oppure in sostituzione di cui alle precedenti lett. a), b) e c) attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, indicante la data di rilascio, le categorie e le classifiche per le quali l'impresa è qualificata, nonché l'identità del/dei Direttore/i Tecnico/i;

6. Certificazione attestante la regolarità contributiva come riportato al punto "3" dell'art.7.

I richiedenti sono iscritti per le specializzazioni risultanti dai certificati prodotti.

L'amministrazione si riserva di verificare il contenuto e la validità di certificazioni prodotte ai fini dell'iscrizione.

Articolo 10 Procedura per l'iscrizione

Le domande e la documentazione presentate saranno esaminate dal responsabile del Settore di cui al comma primo del precedente articolo 8, che provvederà alla formulazione dell'elenco delle imprese da inserire nell'albo. La costituzione dell'albo sarà approvata con provvedimento di G. M. . L'albo sarà articolato per gruppi di categorie di lavori, utilizzando le categorie generali allegate al D.P.R. 25 gennaio 2000, n° 34.

Articolo 11 Effetto dell'iscrizione all'albo

1. L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.

2. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni nei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione della iscrizione. Tale comunicazione dovrà essere corredata dalla documentazione inerente la variazione, di cui all'art. 9 del presente regolamento;

3. Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'albo all'inizio di ogni anno. A tale fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno;

4. Le imprese già iscritte sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione, ove quest'ultimi siano venuti a scadere nell'anno precedente;

5. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art.12 del presente regolamento.

Articolo 12 Sospensione dall'albo

1. L'efficacia dell'iscrizione nell'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:

a) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;

b) siano in corso provvedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo, o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;

d) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;

e) negligenza nell'esecuzione dei lavori;

f) infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

g) inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art. 11.

2. Nel caso di cui al comma 1 b) il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si

tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.

3. Il provvedimento adottato nei casi di cui al comma 1 lettere d), e), ed f), determina la durata della sospensione.

Articolo 13 Cancellazione dall'albo

1. Sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) grave negligenza o malafede nella esecuzione dei lavori;
 - b) condanna per delitto che per sua natura o per la gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo;
 - c) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di cui all'art. 3 della legge 2 dicembre 1956, n. 1223 e la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca dell'iscrizione stessa;
 - d) fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
 - e) domanda di cancellazione dall'albo;
 - f) recidive o maggiore gravità nei casi di alle lettere d), e), f), e g) dell'articolo precedente.
2. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) si applica il secondo comma dell'articolo precedente.

Articolo 14 Procedimenti per la sospensione o cancellazione

I procedimenti di cui ai precedenti articoli 12 e 13 sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue controdeduzioni. Il responsabile del settore tecnico provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'oggetto del procedimento promosso; b) i fatti e gli addebiti contestati; c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti; e) il termine per poter presentare deduzioni; f) il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale.

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

Articolo 15 Partecipazione alle gare ufficiose

1. Qualora nell'albo siano efficacemente iscritte, per specializzazione occorrente per l'affidamento, un numero di imprese non superiore a quindici, il Comune di Baucina spedisce a ciascuna, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare;
2. Se nell'albo siano efficacemente iscritte più di quindici imprese aventi i requisiti di cui al precedente comma, l'avviso di informazione viene dato mediante pubblicazione per estratto nell'albo Pretorio del Comune di Baucina;
3. Tali pubblicazioni sono effettuate almeno quindici giorni liberi, prima di quello fissato per l'apertura delle offerte;
4. Impregiudicato il diritto di proporre offerte di tutte le imprese iscritte all'albo per specializzazione adeguata al cottimo da affidare, il Responsabile del Settore può formulare ad almeno cinque di tali imprese, di sua fiducia, specifica richiesta di offerta; le richieste di offerte devono essere spedite contemporaneamente, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, mediante raccomandata;
5. Al fine di consentire l'alternanza nella partecipazione alle procedure di gara del cottimo-appalto a tutte le ditte iscritte all'Albo delle imprese di fiducia, l'invito di cui al precedente comma

non può essere rivolto, nel corso dello stesso anno solare ad imprese che nel corrente anno risultano essere aggiudicatrici di lavori di cottimo per un importo complessivo superiore ad € 25.000,00;

6. Non è consentito invitare imprese o aggiudicare cottimi ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione.

Articolo 16

Contenuto della "Lettera Invito"

La lettera di invito, di cui al precedente articolo, dovrà almeno specificare: a) Procedura di aggiudicazione prescelta; b) Luogo di esecuzione; c) Natura ed entità dei lavori da effettuare; d) Modalità di finanziamento e di pagamento; e) Ufficio dove può essere visionata la relativa documentazione; f) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte e indirizzo cui devono essere trasmesse; g) Data, ora e luogo della loro apertura; h) Condizioni e requisiti per poter partecipare; i) Documenti da presentare e relativa modalità; j) Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.

Articolo 17

Requisiti per partecipare alle gare ufficiose

Oltre la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione e l'assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, condizioni per poter partecipare alla gara sono alternativamente: · Possesso di attestato di qualificazione per i lavori da eseguire rilasciato da una SOA; · Iscrizione da almeno due anni e per i lavori da eseguire, all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; · Iscrizione, da almeno due anni e per i lavori da eseguire, al Registro prefettizio imprese cooperative, sezione produzione di lavoro; · Iscrizione alla C.C.I.A.A., per le imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) dell'art.7 punto 1, a condizioni che abbiano eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori di importo non inferiore al 50% dell'importo del contratto da stipulare. Per la limitazione imposta dal comma 3 dell'articolo 24 bis della legge 109/94, come introdotto dalla legge regionale 7/02, debbono astenersi dal partecipare alla gara informale le imprese che nel corso dell'anno solare in cui si celebra la gara abbiano affidato lavori per importo complessivo superiore ad € 25.000,00. L'importo complessivo di € 25.000,00 è comprensivo dei lavori già affidati e dell'importo di quelli da affidare.

Articolo 18

Criterio di aggiudicazione

Per l'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto, previa gara informale, si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'articolo 1, I° comma, lettera a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20% rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

NORME FINALI

Articolo 19

Rinvio

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le

norme statali e regionali e del regolamento dei contratti che regolano la materia contrattuale. Per i lavori e le forniture in economia saranno osservate le norme dei relativi regolamenti. Per le forme contrattuali si applicano le disposizioni del vigente regolamento dei contratti. Per le fasi di consegna, liquidazioni, esecuzione, verifiche e collaudo si applicano le norme vigenti integrate con quelle del vigente regolamento dei contratti. Per le competenze si applicano le norme di legge vigenti in Sicilia e lo Statuto Comunale.

Articolo 20 Pubblicità

Il presente regolamento deve essere tenuto a disposizione del pubblico e la visione è consentita, senza alcuna formalità e a semplice richiesta, a qualunque cittadino, al quale può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione. Inoltre copia sarà consegnata ai dirigenti responsabili dei vari servizi, mentre altra copia sarà depositata all'URP a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Articolo 21 Entrata in vigore

Il presente regolamento verrà pubblicato, successivamente alla esecutività della delibera di approvazione, all'albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

Articolo 22 Norme Transitorie

Solo per l'anno 2006 i termini fissati al punto 3 del precedente art. 11 , in merito alla presentazione delle domande di nuova iscrizione o richieste di modifica ,da parte degli interessati vengono prorogati al 30/11/2006.

